



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 giugno 2011 (09.06)
(OR. en)**

10916/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0257 (COD)**

**POLGEN 95
POLMAR 6
PESC 702
COSDP 540
AGRI 414
TRANS 175
JAI 384
ENV 409
PECHE 138
CODEC 934
FIN 373**

NOTA PUNTO "I/A"

della: presidenza

al: COREPER/ Consiglio

n. prop. Comm.: 14284/10 POLGEN 142 POLMAR 7 PESC 1219 COSDP 833 AGRI 371 TRANS
257 JAI 788 ENV 630 PECHE 214 - COM(2010) 494 final

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata
- Relazione sull'andamento dei lavori

In seguito all'esame della proposta in oggetto da parte del gruppo degli amici della presidenza, si
invita il Coreper a proporre al Consiglio di prendere atto della relazione sull'andamento dei lavori in
materia di politica marittima integrata che figura in allegato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Introduzione

1. Nelle conclusioni del 16 novembre 2009, il Consiglio "Affari generali" ha evidenziato l'importanza di finanziare l'ulteriore sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata (PMI) invitando la Commissione a presentare le necessarie proposte per il finanziamento delle azioni di politica marittima integrata nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie, in vista dell'entrata in vigore entro il 2011.
2. L'ulteriore sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata secondo i principi delineati dalla Commissione e approvati dal Consiglio sono messi a rischio dall'insufficienza di mezzi per finanziare le azioni necessarie nel corso del restante periodo (2011-2013) delle attuali prospettive finanziarie. Sino ad oggi le azioni della PMI sono state finanziate sulla base dell'articolo 49, paragrafo 6, lettere a) e b) del regolamento finanziario e dell'articolo 32 delle sue modalità di esecuzione, che prevedono il finanziamento di progetti pilota e progetti preparatori. Le azioni preparatorie e i progetti pilota relativi alla politica marittima integrata potrebbero essere finanziati solo fino al termine del 2010.
3. Nel settembre 2010 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata e l'ha sottoposta all'esame dei gruppi di lavoro del Consiglio e al Parlamento europeo.

4. Da allora il gruppo degli amici della presidenza sulla politica marittima integrata si è riunito periodicamente per esaminare determinati aspetti della proposta legislativa.

Nella riunione del 12 aprile 2011, la commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo ha votato 39 emendamenti alla proposta della Commissione.

Nella riunione del 13 maggio 2011 il gruppo degli amici della presidenza ha esaminato gli emendamenti del PE e le proposte di compromesso della presidenza.

Tutte le delegazioni hanno emesso riserve generali d'esame e riserve linguistiche sul testo di compromesso globale. DK, FR, MT e UK hanno formulato riserve d'esame parlamentare.

5. In base all'esame della proposta in oggetto da parte del gruppo degli amici della presidenza, la presidenza è in grado di trarre le seguenti conclusioni:

La posizione degli Stati membri in merito alla proposta legislativa (cfr. ALLEGATO)

6. Sulla maggior parte degli articoli è stato raggiunto un consenso generale.
7. Le principali perplessità manifestate dagli Stati membri riguardano gli aspetti attinenti al bilancio e la procedura di comitato.
8. Per quanto riguarda gli aspetti attinenti al bilancio, la maggioranza delle delegazioni ha espresso riserve sull'importo proposto di 50 milioni. Un gruppo di Stati membri propone 20 milioni. Un altro gruppo di Stati membri può accettare l'importo di 50 milioni. Alcune delegazioni possono anch'esse accettare l'importo di 50 milioni purché sia applicata la procedura d'esame. Altre delegazioni sono disposte a dar prova di flessibilità sull'importo purché sia reso disponibile mediante redistribuzione.

La Commissione propone di avvalersi dei margini esistenti nell'ambito della rubrica 2, mentre tutti gli Stati membri insistono fortemente sul finanziamento del programma mediante redistribuzione.

La presidenza ha sottolineato in varie occasioni che il presente regolamento non ipotizza la futura decisione delle autorità di bilancio in merito all'origine dell'importo. Ritiene tuttavia necessario rispecchiare la posizione di forza del Consiglio in questa materia e propone pertanto di inserire il considerando 7quater, tenendo presenti tra l'altro i prossimi negoziati con il Parlamento europeo. La Commissione è contraria a questo inserimento in quanto ritiene che la decisione sulla fonte di finanziamento spetti alle autorità di bilancio e che le procedure legislative e di bilancio non debbano essere confuse.

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria prevista per l'assistenza tecnica, il Consiglio ha chiesto di introdurre un massimale da determinare non appena sarà raggiunto un accordo sull'importo totale. Una delegazione ha proposto di fissare il massimale all'1%. La Commissione è contraria all'introduzione del massimale, sostenendo che non è compatibile con il regolamento finanziario.

9. Per quanto riguarda la procedura di comitato, tutte le delegazioni sono contrarie al ricorso alla procedura consultiva proposto dalla Commissione. Il Consiglio sostiene con insistenza il ricorso alla procedura d'esame.
10. Previa conferma da parte del Comitato dei Rappresentanti permanenti, il Consiglio è invitato a prendere atto dei progressi compiuti dal gruppo degli amici della presidenza sulla PMI per quanto riguarda la proposta legislativa in oggetto.

2010/0257(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, gli articoli 175 e 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2 e l'articolo 195, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007) 575 del 10 ottobre 2007) afferma che il principale obiettivo della politica marittima integrata è di elaborare e applicare una procedura decisionale coordinata e coerente per quanto concerne gli oceani, i mari, le regioni costiere e i settori marittimi.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Il piano di azione che accompagna la comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (SEC(2007) 1278) fissa una serie di misure che la Commissione europea propone di adottare come primo passo verso l'attuazione di una nuova politica marittima integrata per l'Unione europea.
- (3) La relazione intermedia sulla politica marittima integrata dell'UE del 15 ottobre 2009 riassume i principali risultati sinora conseguiti e fissa le tappe della successiva fase di applicazione.
- (4) Nelle conclusioni del 16 novembre 2009, il Consiglio "Affari generali" ha evidenziato l'importanza di finanziare l'ulteriore sviluppo e l'attuazione della PMI invitando "la Commissione a presentare le necessarie proposte per il finanziamento delle azioni di politica marittima integrata nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie, in vista dell'entrata in vigore entro il 2011."³
- (5) Un sostegno finanziario regolare dell'Unione è necessario perché quest'ultima possa continuare lo sviluppo e l'applicazione della politica marittima integrata, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sulla politica marittima integrata⁴, nonché il perseguimento dei principali obiettivi che figurano nel Libro blu della Commissione dell'ottobre 2007, confermati nella relazione intermedia dell'ottobre 2009 e approvati nelle conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 16 novembre 2009.
- (6) Il finanziamento dell'Unione deve essere destinato al sostegno del lavoro sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della politica marittima integrata, in particolare la governance marittima integrata a tutti i livelli, lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi adattate alle esigenze specifiche dei diversi bacini marittimi europei, la definizione dei limiti di sostenibilità delle attività umane nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata, riservando la dovuta attenzione ai loro impatti cumulati, sulla base dell'approccio fondato sugli ecosistemi, l'ulteriore partecipazione delle parti interessate a regimi integrati di governance nel settore marittimo, lo sviluppo di strumenti trasversali per l'elaborazione della politica integrata, la promozione della dimensione internazionale della politica marittima integrata e la crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e la competitività.
- (7) Non tutte le priorità e finalità della politica marittima integrata rientrano in altri strumenti dell'Unione quali il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo per la pesca, il Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, lo strumento di assistenza preadesione (IPA) e lo strumento europeo di vicinato e partenariato; occorre pertanto stabilire un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata.

³ Conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" sulla politica marittima integrata (doc. 15175/1/09, pag. 6).

⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per l'Unione europea – P6_TA(2008)0213.

- (7bis) Il finanziamento dell'Unione dovrebbe consentire di sviluppare l'integrazione della sorveglianza marittima in linea con le conclusioni del Consiglio del 17 novembre 2009, nel rispetto della tabella di marcia per la creazione di un sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) sul settore marittimo dell'UE. Tale finanziamento mirato dovrebbe pertanto limitarsi allo sviluppo di un sistema di scambio di informazioni decentrato, ossia misure, comprensive di software, intese a migliorare l'interfaccia tra i sistemi di sorveglianza.
- (7ter) Il programma dovrebbe tener conto dei risultati di altri progetti relativi al sistema di sorveglianza marittima decentrato.
- (7quater) L'autorità di bilancio dovrebbe autorizzare gli stanziamenti annuali disponibili mediante redistribuzione delle dotazioni di bilancio⁵.
- (8) L'applicazione del programma nei paesi terzi dovrebbe contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del paese beneficiario ed essere coerente con gli altri strumenti di cooperazione dell'UE, compresi gli obiettivi e le priorità delle politiche UE interessate.
- (9) Il programma dovrebbe essere complementare e coerente con gli strumenti finanziari esistenti e futuri messi a disposizione dagli Stati membri, a livello nazionale e sub-nazionale, per promuovere la tutela e l'utilizzo sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste.
- (9bis) Le azioni previste nel programma dovrebbero essere complementari con altre azioni dell'UE al fine di garantire l'attuazione armonica degli atti giuridici adottati dell'UE nell'ambito delle pertinenti politiche settoriali.
- (10) È inoltre necessario stabilire norme che disciplinino la programmazione delle misure, l'ammissibilità delle spese, il livello di sostegno finanziario dell'Unione, le principali condizioni per la concessione del medesimo e il bilancio globale del programma.
- (11) Il programma deve essere attuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso: "il regolamento finanziario") [⁶], e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [⁷].
- (12) Per consentire alla Commissione di sorvegliare l'attuazione del presente regolamento occorre prevedere la possibilità di finanziare le spese relative alla sorveglianza, ai controlli e alla valutazione.

⁵ COM: riserva.

⁶ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁷ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

- (13) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
- (13bis) Per l'adozione dei programmi di lavoro annuali dovrebbe essere applicata la procedura d'esame⁸.
- (14) In relazione alle azioni finanziate in virtù del presente regolamento è necessario garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità⁹, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [¹⁰], e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [¹¹].
- (15) Per garantire l'impiego efficace dei fondi dell'Unione occorre valutare regolarmente gli interventi finanziati a norma del presente regolamento.
- (16) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dai singoli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti delle azioni da finanziare nell'ambito del programma, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (17) Resta inteso che nessuna delle azioni previste nell'ambito del programma richiederà che sia fatto ricorso a una base giuridica supplementare¹².

⁸ COM: riserva.

⁹ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

¹⁰ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

¹¹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

¹² COM: riserva.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un programma destinato al sostegno di misure intese a promuovere ulteriormente lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata (di seguito: "il programma").

La politica marittima integrata dell'Unione (di seguito: "la PMI") promuove una procedura decisionale coordinata e coerente e il processo di attuazione per lo sviluppo sostenibile delle politiche che hanno un impatto sugli oceani, sui mari e sulle coste, in linea con gli obiettivi generali e operativi di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

Obiettivi generali

Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) migliorare ulteriormente la governance marittima integrata;
- b) contribuire allo sviluppo di strumenti politici trasversali di particolare importanza per sviluppo economico, monitoraggio e gestione ambientali, sicurezza e protezione, quali il sistema comune per la condivisione delle informazioni, la pianificazione dello spazio marittimo e conoscenze oceanografiche riguardo agli oceani, ai mari e alle regioni costiere adiacenti all'Unione europea, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative esistenti;
- c) definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, nel contesto dell'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino¹³;
- d) sostenere lo sviluppo e l'attuazione di strategie destinate ai bacini marittimi;
- e) promuovere il dialogo a livello internazionale su una politica marittima integrata e su altre questioni marittime nei consessi competenti;
- f) sostenere la crescita economica sostenibile, l'occupazione e l'innovazione nei settori marittimi e nelle regioni costiere.

¹³ Direttiva 2008/56/CE del 17.6.2008, GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

Articolo 3

Obiettivi operativi

Nel quadro degli obiettivi generali di cui all'articolo 2, il programma:

1. riguardo alla governance marittima integrata,
 - a) promuove azioni che incoraggino gli Stati membri e le regioni a sviluppare o introdurre una governance marittima integrata;
 - b) stimola e rafforza il dialogo e la cooperazione con e fra gli Stati membri e le parti interessate intorno a questioni trasversali connesse alla PMI;
 - c) promuove la creazione di piattaforme e reti di cooperazione intersettoriali con la partecipazione dei portatori di interessi dei pertinenti settori industriali, del settore della ricerca, delle regioni, delle autorità pubbliche e delle ONG;
 - d) dà maggiore visibilità e sensibilizza le autorità pubbliche, il settore privato e il pubblico a un approccio integrato agli affari marittimi;

2. riguardo agli strumenti per l'elaborazione di una politica intersettoriale, favorisce lo sviluppo
 - a) di un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE che promuova le attività di sorveglianza intersettoriali e transfrontaliere che collegano fra loro comunità di utilizzatori, sia civili che militari, al fine di rafforzare l'utilizzo sicuro ed ecologico dello spazio marittimo, tenendo conto dei pertinenti sviluppi delle politiche settoriali di sorveglianza e contribuendo, ove del caso, alla loro necessaria evoluzione;
 - b) di una pianificazione dello spazio marittimo e una gestione integrata delle zone costiere che, entrambi, costituiscono strumenti importanti per lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere e contribuiscono agli obiettivi di una gestione basata sugli ecosistemi;
 - c) di una banca completa di dati e conoscenze sull'ambiente marino, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti la condivisione, il riutilizzo e la diffusione di tali dati fra vari gruppi di utilizzatori dei dati esistenti, evitando la duplicazione delle banche dati. A tal fine, saranno utilizzati al meglio i programmi già esistenti dell'UE e degli Stati membri, fra cui INSPIRE¹⁴ e GMES¹⁵;

¹⁴ Direttiva 2007/2/CE che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

¹⁵ Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES).

3. riguardo all'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino,
 - a) definisce ulteriormente i limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino;
 - b) favorisce lo sviluppo coordinato di metodi basati su un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane;
4. riguardo alle attività relative ai bacini marittimi,
 - a) sostiene lo sviluppo di strategie integrate dei bacini marittimi tenendo conto di un approccio equilibrato in tutti i bacini marittimi e delle specificità dei bacini marittimi e delle relative sottoregioni, nonché di pertinenti strategie macroregionali, ove applicabile;
 - b) favorisce le sinergie tra i livelli nazionale, regionale e di UE, la condivisione di informazioni e lo scambio di migliori pratiche sulla politica marittima, in particolare per quanto riguarda la governance e le politiche settoriali che presentano un impatto su mari regionali e regioni costiere;
5. riguardo alla dimensione internazionale della PMI,
 - a) incoraggia la prosecuzione dei lavori, in stretta cooperazione con gli Stati membri, su un approccio integrato con i paesi terzi e operatori di paesi terzi che condividono un bacino marittimo con gli Stati membri dell'UE, come pure sulla ratifica e l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);
 - b) incoraggia il dialogo con i paesi terzi, tenendo conto dell'UNCLOS e delle convenzioni internazionali esistenti in materia basate sull'UNCLOS;
 - c) favorisce lo scambio di migliori pratiche a complemento delle iniziative esistenti, tenendo conto dello sviluppo di strategie regionali a livello subregionale.

Tale obiettivo operativo deve essere perseguito in modo coerente con gli strumenti di cooperazione dell'UE, tenendo conto degli obiettivi delle strategie di sviluppo nazionali e regionali.

6. riguardo alla crescita economica sostenibile, all'occupazione e all'innovazione, promuove nuove fonti di crescita, occupazione e coesione sociale nei settori marittimi.

Articolo 4

Azioni ammissibili

Il programma può concedere un sostegno finanziario per azioni conformi agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, come ad esempio:

- a) progetti, compresi progetti pilota, studi e programmi di cooperazione;
- b) informazione del pubblico e scambio di migliori pratiche, sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione, inclusa l'organizzazione di campagne pubblicitarie ed eventi nonché lo sviluppo e l'aggiornamento di siti web;
- c) conferenze, seminari, workshop e forum delle parti interessate;
- d) condivisione, sorveglianza, visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati, migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall'Unione, se del caso tramite un segretariato istituito per una o più di queste finalità;
- e) azioni relative a strumenti trasversali, inclusi i progetti.

Articolo 5

Tipo di intervento finanziario

1. Il sostegno finanziario dell'Unione può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
 - a) sovvenzioni;
 - b) contratti di appalto pubblico;
 - c) accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca.
2. Nell'ambito del presente programma possono essere concesse sia sovvenzioni alle azioni che sovvenzioni di funzionamento. Salvo ove diversamente disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito: "il regolamento finanziario"), i beneficiari di una sovvenzione o di un contratto di appalto pubblico sono selezionati in base a un bando di gara o un invito a presentare proposte.

Articolo 6

Beneficiari

1. Il sostegno finanziario nell'ambito del presente programma può essere concesso, in via prioritaria, a persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, degli Stati membri o dell'Unione.
2. Possono beneficiare del programma anche paesi terzi e parti interessate di paesi terzi che condividono un bacino marittimo con gli Stati membri dell'UE nonché organizzazioni o organismi internazionali che perseguano uno o più degli obiettivi generali e operativi di cui agli articoli 2 e 3. Le misure devono sempre coinvolgere partecipanti dell'UE.
3. I criteri di ammissibilità sono indicati nel corrispondente bando di gara o invito a presentare proposte.
4. Le azioni finanziate nell'ambito del presente programma non possono beneficiare di contributi da parte di altri strumenti finanziari dell'UE. Sono ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione.
5. La Commissione provvede affinché i richiedenti il sostegno finanziario nell'ambito del presente programma e i beneficiari di tale sostegno le forniscano informazioni esaurienti sul finanziamento delle azioni.

Articolo 7

Modalità di applicazione

1. La Commissione applica il programma in conformità del regolamento finanziario.
2. Ai fini dell'applicazione del programma la Commissione, in conformità degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, adotta programmi di lavoro annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
3. Con riguardo alle sovvenzioni, il programma di lavoro annuale indica nel dettaglio:
 - a) le priorità dell'esercizio, gli obiettivi da conseguire e i risultati previsti utilizzando i fondi stanziati per l'esercizio in questione;
 - b) il titolo e l'oggetto delle azioni;
 - c) le modalità di applicazione;

- d) i criteri essenziali di selezione e aggiudicazione da applicare per la selezione delle proposte;
 - e) ove applicabile, le circostanze che giustificano la concessione di una sovvenzione senza un invito a presentare proposte, sulla base di una delle eccezioni previste all'articolo 168 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione;
 - f) il massimale di bilancio e il tasso massimo di cofinanziamento possibile per azione e, se sono previsti più tassi, i criteri da seguire per ciascuno di essi;
 - g) il calendario degli inviti a presentare proposte.
4. Con riguardo agli appalti pubblici, il programma di lavoro annuale indica nel dettaglio:
- a) il titolo e l'oggetto delle azioni;
 - b) il massimale di bilancio per azione;
 - c) l'obiettivo delle azioni;
 - d) le modalità di applicazione;
 - e) il calendario indicativo per iniziare le procedure di appalto.
5. Le azioni di cui all'articolo 9 non sono contemplate dal programma di lavoro annuale.

Articolo 8

Risorse di bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma è fissata a [.....]¹⁶ EUR per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013.
2. Le risorse di bilancio destinate al programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili nei limiti del quadro finanziario.

¹⁶ BE, EL, FR, SE e UK esprimono una riserva sull'importo. DK, affiancata da AT, CZ, DE, LV, NL e SI, propone di indicare 20 milioni di EUR. PT, affiancata da ES, FI, IE e PL, può accettare l'importo di 50 milioni di EUR. CY e IT possono accettare l'importo di 50 milioni di EUR purché sia applicata la procedura d'esame. Alcuni Stati membri (AT, EL, MT, RO, SE e UK) sono disposte a dar prova di flessibilità sull'importo purché sia reso disponibile mediante redistribuzione:

Articolo 9

Assistenza tecnica

1. Un massimale pari al [...] %¹⁷ della dotazione finanziaria definita a norma dell'articolo 8 può coprire le spese relative alle azioni preparatorie e alle azioni di monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per attuare in modo efficace ed efficiente le azioni ammissibili a norma del regolamento e per conseguirne gli obiettivi.
2. Le attività di cui al paragrafo 1 possono includere in particolare studi, riunioni di esperti, spese per strumenti, reti e sistemi informatici e ogni altro tipo di assistenza e consulenza tecnica, scientifica e amministrativa richiesta dalla Commissione per l'attuazione delle azioni ammissibili a norma del presente regolamento.

Articolo 10

Sorveglianza

1. Il beneficiario del sostegno finanziario presenta alla Commissione relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori sovvenzionati dal programma. Entro tre mesi dal completamento di ciascun progetto è inoltre trasmessa una relazione finale.
2. Fermi restando i controlli eseguiti a norma dell'articolo 287 del trattato dalla Corte dei conti in collaborazione con le istituzioni o i servizi nazionali di controllo competenti o eventuali ispezioni effettuate a norma dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera b), del trattato, i funzionari o altri agenti della Commissione controllano in loco i progetti e le altre misure finanziate nell'ambito del programma, anche mediante controlli a campione, in particolare allo scopo di verificare la conformità con gli obiettivi del programma e l'ammissibilità delle azioni secondo quanto stabilito agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.
3. I contratti e le convenzioni conclusi in forza del presente regolamento prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione o di eventuali rappresentanti autorizzati dalla Commissione e l'esecuzione di controlli da parte della Corte dei conti, se necessario effettuati in loco.
4. Il beneficiario dell'assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con il progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo a quest'ultimo.
5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

¹⁷ COM chiede di sopprimere il massimale. EL propone l'1%.

6. La Commissione adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario.

Articolo 11

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione vigila affinché, nel corso della realizzazione delle azioni finanziate dell'ambito del presente programma, gli interessi finanziari dell'Unione vengano protetti mediante:
 - a) l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita;
 - b) la realizzazione di controlli efficaci;
 - c) il recupero degli importi indebitamente versati e
 - d) l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, nel caso in cui vengano constatate irregolarità.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione agisce in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 e del regolamento (CE) n. 1073/1999.
3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione della medesima.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.
5. Gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
6. Ai fini del presente articolo si intende per "irregolarità" qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dall'Unione, a causa di una spesa indebita.

Articolo 12

Valutazione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ex post entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 13

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 (Procedura d'esame) del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente